



VV.F. - Unione Sindacale di Base settore Vigili del Fuoco

DPR n.461 del 29 ottobre 2001

**Publicato sulla GU n. 5 del 7-1-2002 il regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle i**



Roma, 16/01/2002

Publicato sulla GU n. 5 del 7-1-2002 il regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie. DPR n.461 del 29 ottobre 2001

Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 22 gennaio 2002

Il testo, il testo allegato con il commento agli articoli, tratta il riordino di tutta la materia concernente le infermità ed invalidità del personale dipendente dalle Pubbliche Amministrazioni.

E' importante che tutti i lavoratori vengano a conoscenza di questo regolamento affinché, non vengano lasciate al caso e alle più disparate interpretazioni sia dell'amministrazione centrale che dei vari dirigenti e CMO locali, l'applicazione della normativa come purtroppo

spesso accade su questa materia.

Riportiamo di seguito gli articoli più interessanti del testo che secondo alcuni è innovativo e migliorativo della precedente normativa, secondo noi a parte alcuni articoli, il testo non va affatto incontro alle esigenze dei lavoratori, viene dato ancora più potere all'organo militare quale è la Commissione Medica Ospedaliera (CMO).

**Art. 4** tratta la tutela della riservatezza; **Art. 6**, stabilisce la nuova composizione della Commissione ospedaliera militare, composta da tre ufficiali medici, di cui almeno uno, preferibilmente, specialista in medicina legale e delle assicurazioni; il collegio pertanto non è più composto da tre membri, uno dei quali nominato dal dipendente. La Commissione può richiedere, solo per esigenze legate alla complessità dell'accertamento sanitario, la partecipazione alla visita, con voto consultivo, di un medico specialista; **Art. 7 e Art. 10**, trattano lo snellimento degli adempimenti procedurali da parte delle strutture amministrative e degli organi che intervengono nel procedimento; **Art. 12**, stabilisce che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio; **Art. 14**, conferma che la procedura per gli aggravamenti resta quella attuale.

Infine con l'**Art.15** vengono ricondotti alla competenza degli Ospedali Militari, e non più alle ASL, gli accertamenti di inidoneità ed altre forme di inabilità.